Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comuntà-COST» su undici progretti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnoligia alimentare (programma «Flair») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (1)

(92/C 40/13)

Il Consiglio, in data 2 settembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Velasco Mancebo, in data 8 novembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 novembre 1991, nel corso della 291ª sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

- 1.1. Il programma specifico di Ricerca e Sviluppo tecnologico (R & ST) nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (1989-1993) (Flair) è stato adottato con Decisione del Consiglio del 20 giugno 1989 (²).
- 1.2. L'articolo 3 della decisione del Consiglio precisa che il programma viene realizzato mediante azioni concertate, azioni a compartecipazione finanziaria e borse di formazione e mobilità.
- 1.3. In tale contesto si prevede che alle azioni concertate, dirette al coordinamento delle azioni di ricerca svolte a livello nazionale, possono partecipare non solo tutti gli Stati membri, bensì anche, in particolare, gli Stati partecipanti alla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).
- 1.4. A tal fine l'articolo 7 della stessa decisione autorizza la Commissione a negoziare accordi di cooperazione con tali Stati, conformemente tra l'altro all'articolo 130 N del Trattato.
- 1.5. La COST è stata istituita nel 1971 e rappresenta, a questo proposito, l'ambito più sperimentato nel quale gli Stati membri della Comunità e i paesi terzi europei possono concertare progetti di ricerca nei settori della scienza e della tecnologia che presentano un mutuo interesse per tutti i paesi partecipanti.
- 1.6. La COST, complementare soprattutto alla cooperazione bilaterale tra la Comunità ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), che viene condotta sulla base di accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, si distingue da questa, in particolare in quanto autorizza una partecipazione «su misura» alle azioni selezionate.

- 1.7. Oltre ai dodici Stati membri della Comunità, sette paesi partecipano a tale cooperazione: cinque dei sette membri dell'EFTA (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera) a cui si agguingono la Turchia e la Iugoslavia.
- 1.8. L'Islanda e tre paesi d'Europa centro-orientale (Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia), aventi attualmente statuto di osservatori, diverranno membri di pieno diritto in occasione della Conferenza ministeriale che riunirà i paesi partecipanti nel novembre 1991.
- 1.9. L'accordo di cooperazione la cui conclusione è l'obiettivo della proposta di decisione, prevede la realizzazione di undici azioni concertate la quali mirano ad assicurare un coordinamento tra le attività di R&ST condotte nella Comunità e quelle corrispondenti dei paesi terzi COST.
- 1.10. Tali azioni, che rientrano nella prima categoria succitata, riguardano temi di ricerca, precisati nei dettagli dall'allegato A dell'accordo, ossia:
- tecniche spettroscopiche «Vicino infrarosso (NIR), infrarosso transformata di Fourier (FTIR), risonanza magnetica nucleare (NMR)» per la misurazione rapida e diretta della qualità degli alimenti,
- studi relativi alla scelta sensoriale, strumentale e a quella dei consumatori,
- modelli di previsione dello sviluppo e della sopravvivenza dei microbi negli alimenti,
- prevenzione e controllo dei microorganismi potenzialmente patogeni nei volatili e nella lavorazione delle loro carni,
- sicurezza e qualità degli alimenti ottenute mediante l'impiego di procedimenti combinati e l'applicazione del sistema dell'analisi del pericolo e dei punti critici di controllo (HACCP),

<sup>(1)</sup> GU n. C 224 del 29. 8. 1991, pag. 5.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) GU n. L 200 del 13. 7. 1989.

- ricerche di tossicologia in vitro e analisi in tempo reale di residui negli alimenti,
- miglioramento della sicurezza e della qualità degli alimenti mediante l'impiego di leganti interattivi e competitivi di lectine alimentari e di adesine batteriche nell'intestino.
- misurazione dell'assorbimento e dello status delle microsostanze nutritive,
- conseguenze del consumo di amido resistente sulla fisiologia umana,
- miglioramento della qualità e della compatibilità dei dati sul consumo alimentare e sulla composizione degli alimenti in Europa,
- flusso d'informazioni sulla technologia alimentare, la sicurezza degli alimenti e l'alimentazione sana per le piccole e medie imprese (PMI) e i consumatori (progetto «Flair-Flow»).
- 1.10.1. L'accordo di cooperazione, allegato alla proposta di decisione, prevede tra l'altro:
- un contributo finanziario della Comunità e dei paesi terzi COST che parteciperanno alle azioni, il cui importo è precisato nell'articolo 2 dell'accordo. Le norme che disciplinano il finanziamento dell'accordo figurano in allegato,
- la creazione di un comitato di cooperazione incaricato di assistere la Commissione nella realizzazione delle azioni concertate, composto da rappresentanti della Comunità e dei paesi terzi contraenti,
- uno scambio d'informazioni risultanti dalle ricerche previste dalle azioni concertate,
- la pubblicazione di relazioni sui risultati delle azioni concertate,
- le condizioni e le modalità di partecipazione alle azioni concertate,
- le condizioni in cui l'accordo può essere rinegoziato, rinnovato e denunciato.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

## 2. Osservazioni

- 2.1. Il Comitato approva la proposta di decisione, giudicando che la realizzazione dell'accordo di cooperazione in esame non soltanto rientra nell'ambito di sviluppo di uno spazio scientifico e tecnico europeo che oltrepassa le frontiere della Comunità, ma è altresì destinata a favorire gli interessi del consumatore, grazie ad una maggior qualità ed una maggior sicurezza nel settore alimentare.
- 2.2. Il Comitato ritiene che il livello costantemente crescente degli scambi tra Stati membri e paesi terzi europei nel settore agroalimentare debba infatti essere accompagnato da una politica vigorosa e da uno sforzo sostenuto per migliorare la salute pubblica e rafforzare la protezione del consumatore.
- 2.3. In tale contesto il comitato condivide il punto di vista della Commissione, e cioè che « il coordinamento della ricerca nazionale attraverso progetti di azione concertata nei settori in questione e lo sfruttamento delle risorse umane e materiali esistenti in tutta l'Europa apporteranno benefici reciproci ».
- 2.4. Per quanto riguarda più in particolare l'accordo di cooperazione in esame, il Comitato chiede che nell'ambito di ciascuna delle azioni concertate cui l'accordo fa riferimento siano previste attività di valutazione dell' impatto sociale, umano ed economico delle ricerche intraprese dai paesi partecipanti negli undici settori in causa, nonché dei rischi tecnologici eventuali che queste possono comportare.
- 2.5. Per quanto concerne la diffusione delle informazioni sulla cooperazione COST, i risultati delle azioni concertate intraprese in quest'ambito, nonché la loro valutazione, il Comitato rimanda alle osservazioni formulate nel parere parallelo riguardante la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione d'un accordo analogo nel settore della biotecnologia (¹).

(1) GU n. C 224 del 29. 8. 1991, pag. 16.

Il Presidente del Comitato economico e sociale François STAEDELIN